

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 aprile 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Pieremilio Sammarco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. TORRES CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO C5 SERIE A2 FEMMINILE NOALESE 2013/TORRES C5 DEL 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 784 del 13.03.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Torres Calcio a 5 di Sassari dispone la disputa della gara e annulla le sanzioni inflitte.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA BERGAMO C5 LA TORRE/ELLEDI CARMAGNOLA DEL 30.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 857 del 2.4.2019)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Torre Boldone (Bergamo) dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Roberto Vitanza, Prof. Pieremilio Sammarco - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'A.S.D. VILLA D'ALME' VALBREMBANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRÈ JACOPO SEGUITO GARA SEREGNO/VILLA D'ALMÈ VALBREMBANA DEL 24.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Villa D'Almè Valbrenbana di Villa D'Almè (Bergamo).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANIERO RICCARDO SEGUITO GARA COSENZA/CROTONE DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 140 del 09.04.2019)

La C.S.A., sentito l'arbitro, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio S.r.l. di Cosenza riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Roberto Vitanza, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

5. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI ASTI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSSI C5 SAN BARTOLOMEO/CITTÀ DI ASTI DEL 9.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 860 del 2.4.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Asti Calcio a 5 di Asti.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BORGARO NOBIS/CALCIO LECCO DEL 31.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019)

La C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco riduce la sanzione alla sola ammenda di € 500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO L'ORDINANZA ISTRUTTORIA DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 03.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 196 del 5.4.2019)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Cagliari Calcio di Cagliari dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL G.S.D. AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 + 1 GIORNATA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19 AMBROSIANA/VIRTUS BOLZANO DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale- Com. Uff. n. 77 dell'8.04.2019)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ambrosiana di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA S.S.D. REAL GIULIANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAPOLANO GIORDANO SEGUITO GARA REAL GIULIANOVA/VASTESE CALCIO 1902 DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale- Com. Uff. n. 124 del 10.04.2019)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Real Giulianova di Castellalto (Teramo) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 18 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina